

COMUNE DI CASELLA

PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del Registro seduta del 20.11.2007

OGGETTO: Affidamento dei Servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani.

L'anno duemilasette addi venti del mese di novembre alle ore 21.00 ,in Sessione straordinaria di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

BAFFETTI Marco Angelo	PRESIDENTE	P
SORDINI Mara		P
SOBRERO Maria Paola		P
BAGNASCO Daniela		A
CARANCI Filippo Pinuccio		P
GUDERZO Ivan Daniele		A
MAZZARELLO Aldo		P
LORENZI Isidoro		P
MANGRONI Paolo		P
LAZZARI Valeria		P
TORRE Paola		P
BORIS Roberta		P
BANCHERO Gian Paolo		P
TEDESCO Vincenzo		P
ROBERTAZZO Leonardo		A
SETTI Sergio		P
CAMBONI Michele		A

Totale presenti 13

Totale assenti 4

Assume la Presidenza il Sindaco Presidente Dott. Marco A. BAFFETTI ;
Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo SELVINI;

Constata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 7 dell'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

OGGETTO: Affidamento dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Lorenzi Isidoro;

Viste le linee guida del futuro servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani elaborate dalla Comunità Montana Alta Valle Scrivia, di concerto con i Comuni Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrenna e Vobbia, sulla base degli indirizzi impartiti dalla Regione Liguria ed in ottemperanza alle normative vigenti in materia;

Visto l'art. 113 comma 5 T.U.E.L. il quale dispone che l'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

Considerato che tra i predetti Enti sono state raggiunte, in relazione al servizio in argomento, le seguenti intese:

- la gestione del servizio verrà affidata ad una società a capitale misto pubblico-privato;
- la proprietà pubblica sarà costituita dai Comuni beneficiari del servizio e della Comunità Montana ;
- il privato dovrà avere adeguati requisiti di capacità tecnico-gestionale oltreché finanziaria; lo scopo perseguito è quello di configurare un contenitore all'interno del quale gli enti locali titolari del servizio possano operare in termini più strettamente imprenditoriali, avvalendosi dell'apporto fattivo di know how provenienti da soggetti imprenditoriali esterni;
- per quanto concerne i criteri di ammissione alla gara e di valutazione delle offerte si potrà fare riferimento, in via analogica e per quanto applicabile, ai criteri di cui al D.M. Ambiente 22.11.2001, concernente l'affidamento del servizio idrico a società a capitale misto;
- la scelta del socio privato stesso, oltre ad avvenire mediante una procedura concorrenziale, è opportuno che non si basi esclusivamente sulla qualità del suo contributo in capitali o della sua esperienza, potendosi anche tenere conto delle caratteristiche della sua offerta per quanto riguarda le prestazioni specifiche da fornire, al fine di coniugare garanzie di controllo pubblico, flessibilità organizzativa e partner industriale qualificato;

Richiamata la propria deliberazione n° 8 in data 12.04..2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato stabilito di procedere alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata "Scrivia Ambiente s.r.l." avente tra l'altro per oggetto la gestione dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani;

Dato atto che la società è stata effettivamente costituita con atto a rogito Notaio Carlo D'Arco n° 17.628 di repertorio, n° 8.313 di raccolta, registrato presso l'Ufficio Entrate di Genova 2 il 3/8/2007 con il n° 9042;

Visto che alla società aderiscono in qualità di soci: la Comunità Montana Alta Valle Scrivia ed i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrenna e Vobbia;

Considerato che la società Scrivia Ambiente, in adempimento alle intese sopra descritte, dovrà procedere mediante gara ad evidenza pubblica alla scelta del socio privato;

Visto lo schema di contratto che prevede di affidare il servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani alla Scrivia Ambiente s.r.l. e ne disciplina lo svolgimento e ritenendo di approvarlo con le modifiche apportate nel dispositivo;

Visto lo studio per la gestione dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani trasmesso dalla Comunità Montana dell'Alta Valle Scrivia con nota del 19.09.2007, n. prot. 3358, e ritenendo di approvarlo con le modifiche apportate nel dispositivo;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto espresso ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L.;

Sentiti i vari interventi dei Consiglieri, così come allegati subA) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 gli astenuti: Caranci, Banchemo, Tedesco e Setti, espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

1. di erogare il servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani affidandone, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del T.U.E.L., la titolarità alla società Scrivia Ambiente s.r.l. a capitale misto pubblico privato, aventi le seguenti caratteristiche:
 - capitale pubblico prevalente, costituito dai Comuni beneficiari del servizio e Comunità Montana;
 - socio privato scelto mediante l'espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica. Per quanto concerne i criteri di ammissione alla gara e di valutazione delle offerte si potrà fare riferimento, in via analogica e per quanto applicabile, ai criteri di cui al D.M. Ambiente 22.11.2001, concernente l'affidamento del servizio idrico a società a capitale misto. Il privato dovrà avere adeguati requisiti di capacità tecnico-gestionale oltretutto finanziaria, configurandosi come partner industriale.
2. di dare atto che la società mista dovrà essere in possesso dei requisiti tecnici (mezzi e attrezzature) e giuridici (autorizzazioni) all'effettuazione del servizio nonché delle altre eventuali condizioni previste nel contratto di servizio di cui al successivo punto 3;
3. di approvare il contratto di servizio disciplinante i rapporti tra il Comune di Casella e la società affidataria di cui al punto 1, allegato "A" alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, che disciplina in particolare:
 - oggetto del servizio;
 - modalità di gestione;
 - corrispettivi, con particolare riferimento alla clausola di cui all'art. 5, ultimo comma, che subordina l'operatività del contratto all'avvenuta definizione del passaggio/comando del personale attualmente impiegato nel servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, attualmente gestito in forma diretta, alla società affidataria;
 - modalità di implementazione e rettifica dei servizi e dei costi del sistema, all'insegna della massima flessibilità organizzativa in ragione delle diverse esigenze territoriali e disponibilità finanziarie;
 - durata;
 - carta dei servizi;
 - forme di controllo e sanzioni;
4. di approvare lo studio per la gestione dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani trasmesso dalla Comunità Montana dell'Alta Valle Scrivia con nota del 19.09.2007, n. prot. 3358, allegato "B" alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
5. di dare mandato a Scrivia Ambiente affinché:
 - specifici nel bando di gara per l'acquisizione del partner privato che i servizi garantiti dalla società affidataria per il periodo 2008 sono quelli descritti nei capitolati di appalto vigenti con gli attuali gestori dei servizi appaltati a terzi, nonché quelli descritti nella scheda tecnica contenuta nello studio approvato al punto 4 per i servizi attualmente svolti in forma diretta;

- specifici nel bando di gara per l'acquisizione del partner privato che competete alla società affidataria predisporre ogni intervento necessario per rendere possibile l'attivazione dei servizi previsti nel presente contratto a partire dal 01.01.2009, attivando i canali di sostegno possibili tramite la Comunità Montana Alta Valle Scrivia, la Provincia di Genova e la Regione Liguria;
 - specifici nel bando di gara per l'acquisizione del partner privato che il costo del servizio è calcolato su base annuale per il periodo 1° Gennaio – 31 Dicembre 2009 e dovrà comunque essere determinato ad esito del bando di gara e comunque concordato tra le parti (Comune e Società affidataria) e che il Comune di Casella si riserva di valutare ed eventualmente accettare la definizione di tali prezzi risultanti dal piano industriale che la società affidataria dovrà presentare per l'approvazione entro il 30 giugno 2008, che dovrà contenere, tra l'altro, il piano di valorizzazione della differenziata. Qualora la valorizzazione dei servizi da erogare secondo tale piano industriale dovesse eccedere di oltre il 15% i costi attualmente sostenuti dal Comune di Casella, dovrà essere riconosciuta al Comune stesso la facoltà di recesso dal contratto di servizio approvato al punto precedente;
 - specifici nel bando di gara per l'acquisizione del partner privato che deve essere previsto l'impegno della società affidataria a rilevare le risorse di proprietà dei comuni, funzionali ai servizi da rendere, stabilendo i prezzi di trasferimento per l'acquisizione degli stessi (cassonetti, container, automezzi, ecc...);
 - specifici nel bando di gara per l'acquisizione del partner privato il massimale della Polizza Assicurativa di cui all'art. 16 del contratto di servizio;
 - dia comunicazione al Comune di Casella dell'inizio dell'effettivo servizio con un anticipo di almeno 90 (novanta) giorni al fine di consentire al nostro Ente di disdire nei termini previsti il contratto con l'attuale Società che gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati;
6. di raccomandare al Consiglio di Amministrazione della Società "Scrivia Ambiente" di sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci il testo del bando di gara;
7. di condizionare la validità dell'assegnazione del servizio in esame all'inserimento nel bando di gara di apposita clausola che preveda l'aggiudicazione del servizio solo a seguito di formale ed espressa approvazione da parte dell'assemblea dei soci;

Indi, stante l'urgenza di provvedere, con separata, apposita votazione

Con voti favorevoli n. 9 e n. 4 gli astenuti: Caranci, Banchemo, Tedesco e Setti, espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgvo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

Allegato "A" alla deliberazione C.C. n. 36 del 20.11.2007

CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA GESTIONE DELLA RACCOLTA E DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI
NELLA TIPOLOGIA PREVALENTE “COMUNE GRUPPO I”

SCRITTURA PRIVATA

L'anno 2007, addì XX del mese di XXXXXX, in XXXXXX (GE), presso la sede del Comune di Casella in Via Municipio 1

TRA

il XXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXX (AL) il X.X.19XX, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di XX, domiciliato per la propria carica presso il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (GE), Via XXXXXXXXXXXXXXXX, n. XX - P.IVA/C.F. XXXXXXXXXXXX

E

il (titolo di studio) XXXXXX, nato a XXXXXXXX (XX), il XX.XX.19XX, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della società Scrvia Ambiente S.r.l., domiciliato per la propria carica presso la società Scrvia Ambiente S.r.l. in XXXXXX (GE), XXXXXXXX, n. XX - P.IVA/C.F. XXXXXXXXXXXX

PREMESSO CHE

- 1) l'art. 113 comma 5 del T.U.E.L. dispone che l'erogazione dei servizi pubblici avvenga secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio:
 - a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
 - b) a società a capitale misto pubblico-privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
 - c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- 2) la Comunità Montana Alta Valle Scrvia ha stabilito, di concerto con i Comuni associati, le linee guida dei futuri servizi di raccolta mediante la “Gestione dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani”, sulla base degli indirizzi impartiti dalla Regione Liguria ed in ottemperanza alle normative vigenti in materia;
- 3) la Giunta/il Consiglio comunale, nella seduta del **giorno mese** 2007 ha approvato le linee guida del futuro servizio di raccolta ed i dati analitici riportati nello studio di cui al punto 2) ed affida il servizio medesimo a Scrvia Ambiente S.r.l., ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, differendo gli effetti del contratto a partire dal **giorno mese anno** **(giorno in cui scade il contratto, salvo eventuali proroghe al precedente gestore)** a condizione che entro tale data si verifichino i seguenti presupposti amministrativi e tecnici:

Condizioni amministrative:

- a) acquisizione di un partner privato industriale con partecipazione non superiore al 49%;
- b) mantenimento della maggioranza pubblica delle quote societarie per la durata dell'affidamento;

Condizioni tecniche:

- a) disponibilità delle autorizzazioni e dei mezzi idonei all'espletamento del servizio;
- b) sottoscrizione di una specifica tecnica con indicazione degli elementi di cui alla "Gestione dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani", ed in particolare relativamente a:
 - modalità di erogazione del servizio;
 - attribuzione delle quantità dei rifiuti differenziati e non differenziati, prodotti e raccolti nell'ambito del Comune;
 - definizione dei materiali oggetto di raccolta in funzione degli impianti di destinazione;

 - piano oasi ecologica/centro di raccolta con l'indicazione puntuale del materiale raccolto e degli orari di apertura;
 - eventuali planimetrie relative ai servizi di spazzamento suddivise per aree/quartieri;
 - piano tecnico finanziario ed il relativo bilancio tecnico-economico;
 - banca dati relativa alla dislocazione dei contenitori ripartiti per tipologia e volume.
- c) redazione della carta dei servizi contenente gli elementi oggetto del presente contratto di servizio e le modalità di informazione e rapporto con gli utenti;

4) il decreto n. 36/2003 stabilisce i quantitativi massimi di rifiuto biodegradabile da immettere in discarica in 173 kg/ab/anno entro il 2008, in 115 kg/ab/anno entro il 2011 ed in 81 kg/ab/anno entro il 2018;

5) gli obiettivi connessi al decreto n. 36 consistono, per l'anno 2008, in una produzione di rifiuti destinati allo smaltimento non superiore a 0,700 kg/ab/giorno;

6) il decreto n. 152/2006 stabilisce il raggiungimento delle seguenti percentuali di raccolta differenziata:

- 45% entro il 31.12.2008;
- 65% entro il 31.12.2012.

Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti, e' applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei Comuni del proprio territorio che non hanno raggiunto le percentuali minime di raccolta differenziata previste.

7) per la gestione dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani le parti in assenza od in previsione di uno scostamento dal raggiungimento dei suddetti obiettivi si impegnano fin da ora a modificare o ad integrare la tipologia del servizio reso.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di servizio.

Articolo 2

EFFICACIA DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto ha efficacia differita. L'operatività del medesimo e l'attivazione del servizio è fissata al XX.XX.XXXX, ovvero allo scadere dei contratti in corso con gli attuali gestori (al plurale perché ci sono più gestori nello stesso Comune), fermo restando che il servizio verrà svolto esclusivamente verso l'ente locale aderente alla società.

Nel caso che anche una sola delle condizioni amministrative e tecniche riportate al punto 3) in premessa non venga assolta il presente contratto si risolverà di diritto, fatti salvi impedimenti imputabili a documentate cause di forza maggiore. La risoluzione sarà fatta valere dal Responsabile del Servizio del Comune. La presente costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 3

SERVIZI GESTITI

Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune ed il gestore, in merito ai sottoelencati servizi istituzionali di pubblica utilità rivolti alla cittadinanza nel suo complesso ed erogati dall'ente gestore in forma indifferenziata rispetto all'utenza finale.

Fanno parte dei servizi istituzionali, consolidati, continuativi e programmabili:

- a) Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani;
- b) Raccolta e trasporto rifiuti assimilati;
- c) Raccolta e trasporto rifiuti ingombranti;
- d) Raccolta e trasporto rifiuti organici;
- e) Raccolta e trasporto vetro;
- f) Raccolta e trasporto plastica e lattine;
- g) Raccolta e trasporto carta e cartone;
- h) Raccolta e trasporto frazione verde, legno;
- i) Raccolta e trasporto pile e farmaci;
- j) Servizi Pubblici Speciali:
 - mercati, fiere, sagre, manifestazioni, eventi;
- k) Gestione aree ecologiche e centri di raccolta;
- l) Attività formativa e informativa:
 - educazione ambientale nelle scuole;
 - comunicazione agli utenti;
- m) Lavaggio e disinfezione dei cassonetti.

Nel corso della durata del contratto le parti potranno negoziare l'affidamento di ulteriori servizi, attraverso la stipula di appendici al presente accordo, valutando se ed in che misura i nuovi servizi richiedano una specifica definizione di risultati da conseguire ed ulteriori oneri per l'amministrazione comunale, ed in via non esaustiva:

- n) Raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali;
- o) pulizia strade:
 - spazzamento;
 - piano foglie;
 - spurgo pozzetti e pulizia caditoie presso impianti idonei;
 - raccolta e smaltimento siringhe presso impianti idonei;
- p) Piani Speciali:
 - servizi straordinari e a richiesta;
 - sgombero rifiuti abbandonati e macerie da crollo;
 - collaborazione nel controllo di atti incivili.

Articolo 4 OGGETTO DEL CONTRATTO

Ciclo rifiuti:

Punto 1.1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e precisamente:

- a. rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali o luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani;
- c. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e/o aree pubbliche e/o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico.

Punto 1.2 - Specifica dell'attività

Ogni e qualunque fase relativa alla gestione dei punti di conferimento, alla raccolta e trasporto o al recupero dei rifiuti urbani elencati al precedente punto.

Il gestore effettua tali fasi, nel rispetto della propria autonomia imprenditoriale, con l'organizzazione più idonea, efficace ed economica per addivenire agli obiettivi definiti, concordati e citati in premessa.

In questa attività è compresa la gestione ordinaria e straordinaria di tutti i contenitori adibiti alla raccolta, dei punti di ubicazione (realizzazione, pulizia), dell'isola ecologica/centro di raccolta, dei mezzi impiegati, di tutto il personale diretto ed indiretto necessario.

Punto 1.3 – Modalità di esecuzione delle prestazioni

Nell'esecuzione delle prestazioni affidate il gestore avrà cura di osservare tutti i criteri tecnici ed economici atti ad ottimizzare il servizio.

Si conviene che:

- le frequenze di vuotatura dei contenitori ed i tempi di raccolta dovranno rispettare quanto riportato nelle specifiche dei servizi e tali comunque da garantire la piena e costante fruibilità da parte dell'utenza dei punti di conferimento;
- i sistemi di raccolta tecnologicamente idonei al territorio ed alla tipologia di utenza adottati dal gestore, dovranno essere quelli rientranti nelle modalità dei servizi minimi garantiti da adottare sul territorio consortile e regolati al punto seguente.

Punto 1.4 – Servizi minimi di raccolta

Partendo da un livello minimo di servizio viene lasciata la possibilità di incrementare i servizi sul territorio a seconda delle necessità.

Le eventuali ed ulteriori personalizzazioni dovranno essere preventivamente concordate con l'azienda, in linea con le disposizioni riportate nello studio "Gestione dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani", e regolate con le specifiche tecniche dei servizi di cui al punto 3) "condizioni tecniche" in premessa.

Di seguito si elencano i servizi minimi a regime **a partire entro il 31.12.2008**.

In caso di ritardo nell'attivazione non imputabile al gestore, lo stesso avrà diritto ai corrispettivi offerti in sede di gara.

Il Comune è stato ricondotto, sulla base dello studio "Gestione dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani" nella tipologia di servizio

(cancellare il Gruppo I)

Gruppo I, ovvero Comune avente una conformazione territoriale e paesaggistica complessa tale da rendere opportuno una diversificazione del servizio tra centro storico (I₁), prima periferia (I₂) e case sparse (I₃);

Il Gruppo I si articola a sua volta in:

ZONA I₁ Centro Storico

Raccolta Indifferenziata

Tipologia di rifiuto	Tipologia di contenitore	Frequenza di raccolta		
		4 mesi su 12	8 mesi su 12	12 mesi su 12
Secco	Sacco Nero / Contenitore			sett.

Raccolta Differenziata

Tipologia di rifiuto	Tipologia di contenitore	Frequenza di raccolta		
		4 mesi su 12	8 mesi su 12	12 mesi su 12
Organico	Secchio da 25 litri	trisett.	bisett.	
Plastica	Sacco Giallo domiciliare / Contenitore di prossimità			sett.
Carta	In pacchi/ Contenitore prossimità			sett.
Vetro				
Utenze Civili	Contenitore di prossimità			sett.
Utenze Commerciali	Bidoni carr. 240/360 litri			sett.

ZONA I₂ Prima Periferia

Raccolta Indifferenziata

Tipologia di rifiuto	Tipologia di contenitore	Frequenza di raccolta		
		4 mesi su 12	8 mesi su 12	12 mesi su 12
Secco				
Residenziale bassa densità	Bidoni carr. 120/240/360 litri			sett.
Residenziale alta densità	Contenitori 660/1100 litri			sett./bisett.

Raccolta Differenziata

Organico	Secchio da 25 litri Bidoni carr. 120/240/360 litri			bisett. bisett.
Plastica	Contenitori di prossimità			sett./quindic.
Carta	Contenitori di prossimità			sett./quindic.

Vetro		
Utenze Civili	Contenitori di prossimità	sett./quindic.
Utenze Commerciali	Bidoni carrellati 240/360	sett./ quindic.
Giro Verde	Contenitore 120/240 (opzionale)	sett.

ZONA I₃ Case Sparse

Raccolta Indifferenziata

Tipologia di rifiuto	Tipologia di contenitore	Frequenza di raccolta		
		4 mesi su 12	8 mesi su 12	12 mesi su 12
Secco	Contenitore di prossimità 120/240/360 litri			sett.

Raccolta Differenziata

Organico e Verde	Compostaggio Domestico	
Plastica	Contenitori di prossimità in ecopunti	sett./quindic.
Carta	Contenitori di prossimità in ecopunti	sett./quindic.
Vetro	Contenitori di prossimità in ecopunti	sett./quindic.

Nell'istallazione dei servizi è fatto obbligo di osservare la "Gestione dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani", in particolare per quanto concerne il piano colore dei contenitori per la raccolta ed il dimensionamento degli stessi.

Per la zona I₂ "Prima Periferia" è prevista la raccolta internalizzata della frazione organica ed indifferenziata (ove possibile), la raccolta di immediata prossimità per le altre frazioni differenziate (carta/cartone, plastica, vetro).

I servizi minimi sopraindicati comprendono la gestione dell'isola ecologica/centro di conferimento come riportato alle "Condizioni tecniche" in premessa, ovvero il conferimento dei materiali conferiti volontariamente dagli utenti o depositati temporaneamente dall'azienda, nel rispetto della normativa vigente.

Per ciascuna zona è previsto un servizio di raccolta della frazione ingombrante a mezzo su chiamata con cadenza settimanale (periodo estivo) / con cadenza quindicinale negli altri periodi, come stabilito nelle specifiche del servizio e nella carta dei servizi.

Punto 1.5 – Servizi Speciali

Sono inclusi nei servizi di raccolta e trasporto di cui sopra anche servizi di raccolta e trasporto in occasione di mercati, fiere, sagre, feste ed eventi in genere.

In tali occasioni dovrà essere garantita la possibilità di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuto.

In particolare è fatto obbligo di erogare il servizio di raccolta separata della frazione organica al servizio dei suddetti eventi nel caso in cui sia attivato un circuito di raccolta comunale di detto materiale.

Punto 1.6 – Lavaggio e disinfezione cassonetti

Le frequenze di lavaggio e disinfezione dei cassonetti, sono stabilite in un minimo di quattro per tutti i contenitori stabilmente collocati sul suolo pubblico, per i contenitori oggetto di raccolta domiciliare il lavaggio è a carico delle utenze, salvo diversi accordi tra le parti in sede di specifica tecnica.

Articolo 5

CORRISPETTIVI DEI SERVIZI

Il corrispettivo si intende per costo abitante residente-anno per servizio a regime.

In una prima fase transitoria che si concluderà inderogabilmente entro il 31/12/2008, Scrivia Ambiente S.r.l. si impegna a fornire il servizio in essere di raccolta al costo di € 136.400,00/anno, costo attualmente sostenuto, come riportato nello studio “Gestione dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani” nella scheda in appendice, applicando l’aggiornamento ISTAT

Il costo a regime del servizio di raccolta in vigore a partire dal 1° gennaio 2009 sarà determinato in seguito alle offerte di gara ad evidenza pubblica per la scelta del partner privato ed alle risultanze delle valutazioni e soluzioni gestionali (esaminate nel punto “Elementi, considerazioni e valutazioni per l'erogazione del nuovo servizio di raccolta e conferimento rifiuti” delle linee d'indirizzo “Gestione dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani”) inerenti la valorizzazione delle frazioni riciclabili.

Il costo complessivo è da ritenersi escluso del noleggio e trasporto degli scarrabili ad esclusivo servizio delle utenze non domestiche, di lavaggio dei contenitori, di spazzamento manuale e/o meccanizzato, di esposizione e ritiro dei cassonetti internalizzati e di eventuali maggiori oneri non espressamente citati nella presente e/o risultanti da successiva specifica dei servizi concordata tra il Comune beneficiario del servizio e azienda affidataria dello stesso.

Il costo del servizio è calcolato su base annuale per il periodo 1° Gennaio – 31 Dicembre 2009 e dovrà comunque essere rideterminato sia inizialmente, in sede di specifica dei servizi, che annualmente di comune accordo tra le parti (Comune e Società).

In caso di gradualità nell’installazione del servizio, il corrispettivo sarà da applicare in parte proporzionalmente agli abitanti effettivamente serviti dalle modalità di cui all’art. 4 punto 1.4., e per la restante parte verrà considerato il costo abitante anno in vigore, rideterminato sulla base degli incrementi e delle variazioni qualitative e quantitative delle utenze.

Queste variazioni verranno rilevate in fase di attivazione del servizio e per ogni variazione nel corso dell’anno.

Per l'installazione del nuovo servizio ed i maggiori costi di ammortamento occorre prevedere il riconoscimento alla Società Scrivia Ambiente di una partecipazione del 50% sulla riduzione dei conferimenti mensili indifferenziati in discarica, rispetto i quantitativi registrati in fattura a smaltimento nel 2007 ai costi dello stesso anno. (es. Comune ha conferito nel mese di gennaio 2007 1 tonn e nel mese gennaio 2008 ha conferito 0,5 tonn., si riconosce alla società Scrivia Ambiente contestualmente al pagamento del corrispettivo del mese un’addizionale pari a 0,5X50%X costo conferimento in discarica ecotassa compresa, I.V.A. esclusa).

Per il riconoscimento alla Società Scrivia Ambiente Srl di una partecipazione del 50% sulla riduzione dei conferimenti mensili indifferenziati in discarica occorre considerare: “ i quantitativi della frazione organica-umido, oggetto di raccolta differenziata non vengono conteggiati nella riduzione, pertanto alla riduzione dei conferimenti in discarica occorre sommare i quantitativi di organico”

Nella fase di avvio del nuovo servizio i corrispettivi saranno determinati, d’accordo tra le parti (Comuni e Società), sia sulla base di verifiche specifiche su singole realtà territoriali e sia sulla base degli esiti di gara per la scelta del partner privato.

Il contratto di servizio diventerà operativo solo dopo l’avvenuta definizione del passaggio/comando del personale del Comune, n..... addetti al servizio, qualifica..... a carico della Società Scrivia Ambiente s.r.l. in base alla vigente normativa contrattuale.

Articolo 6

IMPLEMENTAZIONE E MODIFICA DEI SERVIZI

Sarà facoltà del Comune implementare e/o modificare i servizi se migliorativi delle condizioni di cui all'art. 4 punto 1.4 "Servizi minimi di raccolta", nel rispetto della "Gestione dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani".

Articolo 7

AUTOMEZZI E PERSONALE IN SERVIZIO

Per l'espletamento dei servizi oggetto della presente, la società affidataria dovrà disporre di contenitori, automezzi, attrezzature nonché di personale idoneo, in numero tale da garantire i servizi alle condizioni di cui agli articoli che precedono, sulla base di proprie valutazioni di convenienza e di organizzazione dei servizi stessi.

Gli automezzi, le attrezzature ed accessori dovranno essere tenuti in perfetta efficienza, rispondenti alle normative vigenti in materia di circolazione stradale, antinquinamento (atmosferico, acustico, ecc.), antinfortunistica, nonché rispondenti alle normative connesse ai servizi espletati, regolarmente assicurati per la responsabilità civile.

Gli automezzi dovranno recare un logo tipo distintivo della società affidataria.

Tutti i contenitori delle raccolte dovranno contenere una puntuale indicazione della tipologia di materiale da introdurre da parte degli utenti.

Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze la società è tenuta alla completa osservazione di tutte le disposizioni contenute nella normativa in materia di lavoro, nonché nel C.C.N.L. applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento essenziale assicurativo e previdenziale.

I dipendenti impegnati nell'espletamento di servizi, a cura, onere e responsabilità della società affidataria, dovranno essere sottoposti a tutte le misure a cautela per l'igiene, la sicurezza, la protezione, la prevenzione dei rischi e delle malattie professionali sul lavoro.

I dipendenti dovranno indossare, durante l'orario di lavoro, una uniforme fornita dalla società affidataria, mantenuta pulita ed in perfetto ordine, nonché essere dotati dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative di igiene ed antinfortunistiche.

Articolo 8

PIANO TECNICO FINANZIARIO – CORRISPETTIVO DEI SERVIZI – PAGAMENTI

La società affidataria è tenuta a presentare al Comune in tempo utile per la redazione del bilancio previsionale dell'esercizio relativo all'anno successivo un prospetto comprendente il corrispettivo complessivo del servizio da effettuarsi nell'anno di competenza.

Gli importi annui saranno la risultante di una progettazione tecnico – economica, redatta autonomamente e sarà tesa all'ottimizzazione di ogni singolo servizio secondo i parametri che consentiranno il raggiungimento di un elevato standard di qualità e di efficienza nei confronti dell'utenza.

La fattura del corrispettivo sarà emessa mensilmente ai singoli comuni ovvero con le frequenze ritenute idonee direttamente ai singoli utenti in caso di regime tariffario.

In caso di ritardato pagamento per fatti non imputabili al gestore, il Comune sarà tenuto a corrispondere al gestore stesso, interessi convenzionali al tasso legale decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo del prezzo; tali interessi saranno conteggiati e fatturati al Comune su base trimestrale.

Articolo 9

CARTA DEI SERVIZI

Il soggetto affidatario dei servizi dovrà redigere entro il 31.12.2007 la carta dei servizi. La carta dovrà tra l'altro contenere le modalità di erogazione ed organizzazione dei servizi, le modalità di

rapporto e di informazione verso gli utenti, garantire l'eguaglianza, l'imparzialità e la continuità nell'erogazione del servizio.

Gli standard di qualità dei servizi saranno verificati annualmente, conseguentemente la carta dei servizi sarà soggetta a revisioni annuali per adeguarla alle evoluzioni ed ai cambiamenti sopravvenuti.

Articolo 10 REVISIONE DEI PREZZI

Fatto salvo quanto previsto all'art. 5 relativamente ai servizi erogati fino al 31.12.2008 il corrispettivo dei servizi affidati è soggetto a revisione annuale applicando il coefficiente di rivalutazione fissato dall'ISTAT per il costo vita al mese di Luglio di ogni anno e le variazioni del servizio definite tra le parti.

Tale aggiornamento verrà comunicato dalla società affidataria al Comune in tempo utile per consentire all'Amministrazione Comunale di deliberare la variazione di spesa e di iscriverne il relativo importo in bilancio.

Articolo 11 DURATA DEL CONTRATTO

La scadenza del contratto è stabilita il 31.12.2016, precisandosi che la gestione dei servizi affidati, così come disciplinati dalla presente, avrà decorrenza dalla data di scadenza dell'attuale appalto fino al 31.12.2008 per la presa in carico dei servizi attualmente gestiti e dal 1.1.2009 al 31.12.2016 per l'erogazione del servizio di cui all'art. 4 Punto 1.4.

La società mista affidataria del servizio alla scadenza del contratto non godrà di alcun privilegio o preferenza per il successivo affidamento, fatta salva eventuale normativa sopravvenuta di maggior favore.

Resta salva la salvaguardia del personale diretto ed indiretto addetto al servizio.

Articolo 12 VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di procedere, attraverso gli appositi uffici, a controlli e verifiche sul livello del servizio reso alla cittadinanza, sullo stato di applicazione della carta dei servizi, del contratto di servizio e sull'osservanza delle norme stabilite dalla normativa vigente e dal contratto stesso, secondo i tempi e le modalità che riterrà più opportuni.

A tal fine il gestore si impegna a fornire tempestivamente, su semplice richiesta del Comune beneficiario del servizio tutti i dati, le notizie, le informazioni e la documentazione ritenuta utile ed opportuna.

Nel caso dall'accertamento emerga il verificarsi di inadempienze totali o parziali della gestione, o il mancato rispetto di parte o di quanto previsto nei programmi relativamente ai servizi del presente contratto, oppure il verificarsi di una gestione dei servizi non corrispondente qualitativamente o quantitativamente ai criteri di efficienza ed efficacia espressi dalla presente o da successiva specifica approvata dall'amministrazione comunale e sottoscritta dalle parti (Comune e azienda affidataria), la società affidataria è tenuta alla rimozione delle cause che hanno determinato tali carenze o inadempienze entro i tempi stabiliti dall'art. 13.

In caso di ulteriore ritardo saranno applicate le sanzioni previste all'articolo citato.

Articolo 13 SANZIONI PER INADEMPIMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO

Ferme le previsioni risolutive di cui all'art. 19, per le seguenti violazioni sono stabilite penalità a carico della società affidataria ed a favore del Comune interessato per ogni immotivato ritardo o inadempienza come segue:

Mancato svuotamento di ogni contenitore stabilmente collocato sul suolo	€	50
---	---	----

pubblico entro 24 ore dalle frequenze minime stabilite dalla presente e dalla specifica del servizio per ogni via/tratta/piazza	
Per ogni ora di immotivato ritardo nel servizio di raccolta per ogni via/tratta/piazza dei contenitori/sacchi esposti sul suolo pubblico, rispetto agli orari di ritiro sanciti dalla specifica del servizio	€ 150
Miscelazione di materiali provenienti da raccolta differenziata sia all'atto dello svuotamento dei contenitori, sia presso la stazione di stoccaggio (isola ecologica, centro di raccolta)	€ 1.500
Mancato spazzamento e pulizia manuale e/o meccanizzata di ogni via, piazza, viale entro 24 ore dalla segnalazione	€ 150
Mancato lavaggio dei contenitori secondo le frequenze eventualmente previste dalla specifica del servizio per ogni via/tratta/piazza	€ 300
Mancata comunicazione in merito alla cessione, anche parziale, dei servizi regolata all'art. 18	€ 1.500

Il Comune contesta in forma scritta l'inadempimento alla società affidataria; la società affidataria entro dieci giorni dal ricevimento potrà a sua volta contestare i fatti addebitati o fornire deduzioni e giustificazioni per escludere la colpa.

Articolo 14

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA

La società affidataria si obbliga a gestire i servizi del presente contratto con le modalità disciplinate dalla medesima e, altresì, si obbliga a gestire i servizi affidatagli con cura, efficienza, efficacia ed economicità.

La società affidataria si obbliga a rimuovere tutte le cause che possono determinare carenza o inadempienze nella effettuazione dei servizi, entro i termini di cui ai precedenti articoli della presente.

La società affidataria ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, in modo che l'amministrazione possa sollecitamente provvedere a far rimuovere le cause di tali inconvenienti.

La società affidataria risponderà per ogni difetto degli automezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché di eventuali danni a persone o cose, sollevando l'amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

La società affidataria si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione intentata da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da negligenza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

Il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di gravi ed ingiustificate inadempienze imputabili alla società affidataria, tali da pregiudicare la qualità dei servizi oppure tali da non consentire la continuità dei medesimi, documentate dall'amministrazione comunale secondo le modalità previste dall'art. 19.

Trattandosi di gestione di servizio pubblico, la società affidataria non può per nessun motivo interrompere e/o sospendere anche parzialmente i servizi erogati, ad eccezione di scioperi, cause di forza maggiore, eventi calamitosi o caso fortuito per cui deve essere data preventiva e tempestiva comunicazione al Comune.

In caso di inottemperanza sarà applicato quanto previsto dall'art. 13.

Articolo 15

VIGILANZA SUL SERVIZIO

L'amministrazione comunale, si impegna a collaborare con la società affidataria per l'espletamento della vigilanza sul servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio, nelle forme organizzative ritenute idonee ad assicurare il corretto espletamento dei servizi e gli obiettivi richiamati in premessa.

Articolo 16

COPERTURA PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

La società affidataria è obbligata a stipulare una Polizza Assicurativa per i rischi di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto; tale Polizza dovrà comprendere una garanzia di responsabilità civile per danni contro terzi per tutta la durata della gestione così come determinata al precedente art. 11; in caso di insufficienza dei massimali posti a garanzia la medesima società dovrà provvedere a proprie spese.

Articolo 17 OBIETTIVI E FINALITÀ

Il Comune e la società affidataria intendono perseguire un sistema di iniziative ed azioni volte alla creazione delle condizioni, delle strutture, dei servizi e di quant'altro necessario per incrementare le raccolte differenziate e per ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire in discarica.

A tal fine il Comune si impegna a implementare le attività di controllo e sanzionatorie nei confronti degli utenti/clienti serviti anche sulla base degli accordi di cui all'art. 20.

Articolo 18 SUBAPPALTO DEI SERVIZI

Ogni cessione (anche parziale) del contratto di servizio dovrà essere autorizzata dal Comune pena le sanzioni previste all'art. 13. Il subappalto è autorizzabile dal Comune nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale riferito ai servizi di cui alle lettere da a) a m) dell'art. 3. Sono interamente subappaltabili i servizi di cui alle lettere da n) a p) dell'art. 3 citato. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che la società provveda al deposito del contratto di subappalto presso il Comune almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio del servizio;
- 2) che al momento del deposito del contratto di subappalto la società trasmetta la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti tecnici e giuridici commisurati all'entità dei servizi subappaltati;
- 3) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Articolo 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si può risolvere nei seguenti casi:

1. gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune;
2. mancato rispetto, in maniera continuata, degli obiettivi e degli standard contenuti in tale contratto;
3. gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali il gestore è tenuto;

4. grave e prolungata inadempienza delle obbligazioni pecuniarie.

La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro trenta giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione formale. Qualora la parte inadempiente non cessi il proprio comportamento, la controparte può dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme di legge.

Non è causa di disservizio, quindi motivo di rescissione, ciò che è conseguenza a calamità naturali, mancanza o deficienza del sito di smaltimento dei rifiuti, atti vandalici di terzi, mancanza o deficienza dell'esercizio di controllo e di repressione da parte del Comune di comportamenti illeciti da parte di terzi e sciopero dei lavoratori dell'azienda affidataria previo valutazioni di merito per prolungate e reiterate interruzioni del servizio che saranno valutate dal Comune.

Il presente contratto può altresì essere risolto per sopravvenuta incompatibilità con la normativa di settore emanata nel periodo di vigenza. In questo caso alla società erogatrice del servizio non è dovuto alcun indennizzo, rimborso o risarcimento.

Articolo 20 COOPERAZIONE

Il Comune servito si impegna a collaborare con il gestore per il raggiungimento degli obiettivi di qualità nei servizi e di quantità nella raccolta differenziata, nella comunicazione e informazione all'utenza.

Il Comune si impegna inoltre a comunicare al gestore, con congruo anticipo, le date di particolari manifestazioni pubbliche e le variazioni che verranno apportate alla circolazione stradale, ai mercati e a quant'altro interessi luoghi pubblici.

Le parti, ove ritenuto necessario, promuovono la costituzione di una commissione congiunta composta da un tecnico della società di raccolta, un tecnico comunale ed un agente di polizia municipale, per la risoluzione di eventuali problematiche relative all'attivazione del servizio.

Al fine di coordinare particolari fasi critiche successive all'installazione del servizio (es. fase di controllo e sanzionatoria) è prevista la costituzione di un tavolo di lavoro tra aziende e Comune servito.

Articolo 21 CONTROVERSIE

Per le controversie inerenti l'espletamento del servizio affidato o interpretazioni del contratto è competente il Foro di Genova.

Articolo 22 SPESE

Tutte le spese del presente atto sono a carico della società Scrivia Ambiente S.r.l. la quale è soggetta alle norme previste dal D.P.R. 26.10.1972 n° 633 concernenti il pagamento dell'IVA.

Articolo 23 REGISTRAZIONE

Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso a richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 13.01.1986, con spese a carico del gestore.

Per il Comune
F.to XXXX XXXXX

Per la società Scrivia Ambiente S.r.l.
F.to XXXXXX XXXXXXX

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si approvano specificamente:

- le condizioni di cui al punto 3 della premessa disciplinanti la risoluzione del contratto;
- l'articolo 13 "Sanzioni per inadempimento Contratto di Servizio";
- l'articolo 18 "Subappalto dei servizi";
- l'articolo 19 "Risoluzione del contratto";
- l'articolo 21 "Controversie".

Per il Comune

F.to XXXX XXXXX

Per la società Scrivia Ambiente S.r.l.

F.to XXXXXX XXXXXXX

ALLEGATO " sub A)" alla deliberazione consiliare n. 36 del 20.11.2007 ad oggetto:
"Affidamento dei servizi di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani"

DICHIARAZIONI DEI CONSIGLIERI: DICHIARAZIONI DEI CONSIGLIERI:

Sentito l'Assessore Lorenzi che relaziona l'Assemblea sull'argomento, ricordando che con precedente atto del Consiglio si era approvata la partecipazione alla costituzione della Società Scrivia Amiente s.r.l. cui hanno aderito tutti i comuni della valle allo scopo di valutare e poi realizzare in forma comprensoriale la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani e differenziati. Quest'ultima ha al riguardo predisposto uno studio che ha suddiviso i Comuni della Valle in due fasce:

Fascia A comuni di Fondovalle

Fascia B Comuni Montani,
con previsione di servizi diversi.

Per i comuni di fondovalle, tra cui Casella, la suddivisione è ulteriore: centro, periferia, case sparse, con criteri di raccolta diversi.

Precisa che il D.L. 36/2003 prevede, se non ci saranno proroghe e revisioni, limiti di raccolta indifferenziata assai stringenti che non potrebbero essere garantiti con l'attuale sistema di raccolta.

La quota di raccolta differenziata infatti per il 2008 dovrebbe attestarsi sul 45% del totale, quando oggi è circa all'16%.

Non bisogna poi dimenticare che la discarica della Birra sarà saturata, con ogni probabilità, entro il 2016, con tutto ciò che ne deriva e che rende la situazione critica. La Società prevede, per restare nei citati limiti, di aumentare la quota di differenziata raccogliendo separatamente l'umido nei Comuni di Fondovalle ed attivando od incrementando il compostaggio in quelli montani.

La nuova Società pertanto, con gara ad evidenza pubblica, ricercherà un socio privato che gestisca i servizi per tutta la valle.

Ricorda che, attualmente, il Comune di Casella gestisce direttamente il servizio di raccolta ordinario ed ha in appalto quello di raccolta differenziata.

Conclude dicendo che, cambiando la modalità di servizio per raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge, probabilmente i costi di servizio aumenteranno.

Sentito il Sindaco che precisa come i vari Comuni abbiano adottato o stiano per adottare deliberazioni analoghe a quella sottoposta questa sera alla approvazione del Consiglio, seppur parzialmente diverse tra loro e questo spiega il motivo per cui andrà successivamente a leggere il testo della delibera che differisce dalle bozze. Fa presente che se già nella prima fase costitutiva della società esistevano dubbi ed incertezze, oggi si può constatare come il percorso per arrivare alla meta sia lungo e difficile, sempre che si possa concludere positivamente. Si dice certo che il problema vada affrontato in via comprensoriale. Se è vero che l'attuale gestione del servizio in forma diretta nel nostro Comune funziona bene, è altrettanto vero che non è sufficiente al raggiungimento dei limiti previsti dalle leggi attuali e da quelle in via di definizione.

La delibera di questa sera è il secondo passo del percorso attuativo del progetto comprensoriale che era stato illustrato ai consiglieri al momento della approvazione della partecipazione in Scrivia Ambiente srl.

Sentito il Consigliere Tedesco che chiede se con l'approvazione del presente atto aumenteranno i costi per i cittadini e dato atto che l'Assessore Lorenzi risponde in maniera affermativa qualora aumentino i costi di gestione.

Sentito il Sindaco che afferma come l'esperienza ci stia insegnando che sovente ad un aumento della sensibilità ambientale si accompagnano incrementi nel costo dei servizi.

Sentito il Consigliere Caranci che si dice confortato dalle dichiarazioni udite che parlano di materia difficile e di criticità di decisione. Afferma che, proprio per la difficoltà di raggiungimento dei limiti previsti dalle leggi, si può ipotizzare – come già più volte accaduto – un nuovo rinvio delle stesse.

Propone, quindi, di aspettare ancora e continuare a gestire il servizio in forma diretta, ciò che attualmente sembra essere gradito dalla popolazione. Conclude dicendo che qualora la nuova società non riuscisse a raggiungere i risultati richiesti dalla legge, i costi aggiuntivi ricadrebbero sui cittadini e che è difficile che i dipendenti del Comune accettino il passaggio alla società.

Sentito il Consigliere Setti che chiede dove finisce il "verde" raccolto e dato atto che gli viene risposto che parte va in discarica e parte, tritato, in isola ecologica. Afferma poi di condividere quanto proposto dal Consigliere Caranci.

Anche per i dipendenti ci sono comunque più soluzioni: ad esempio dare il servizio alla Società mantenendo i dipendenti nel ruolo comunale e pagando il prezzo del servizio decurtato del loro costo. Precisa che sarebbe più preoccupante un limite per la raccolta differenziata fissato al 20% piuttosto che al 45%, in quanto quest'ultimo è difficilmente raggiungibile. E' comunque difficile

dare un giudizio definitivo anche perchè la minoranza non può contrattare direttamente con la società, per cui preannuncia la sua astensione.

Sentito il Consigliere Bancero che dichiara la sua perplessità per i seguenti motivi:

La Società è solo sulla carta, ma non c'è. Quali garanzie può dare?

Non si sa cosa proporrà il privato che dovrà entrare.

L'aumento dei costi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge a carico di chi saranno?

Il contratto di servizio è indeterminato.

Sentiti il Sindaco e l'Assessore Lorenzi che riaffermano all'assemblea di come i dubbi e le incertezze siano tante: è un percorso difficile, nuovo, dove non ci sono molte esperienze dalle quali prendere esempio. Si può anche attendere, salvo non sorprendersi poi se le proroghe non arriveranno o se si sarà impreparati ad affrontare per tempo l'argomento. Meglio essere parte attiva del processo da subito per poter valutare cosa tutto questo comporterà. In ogni caso il Comune si riserva di valutare i risultati della gara prima di prendere qualunque decisione definitiva. Resta comunque imprescindibile affrontare comprensorialmente il problema, anche se Casella ha delle problematiche sue proprie collegate all'attuale servizio di raccolta diretta.

Si dichiarano d'accordo con il Consigliere Setti sul problema inerente il personale. Le soluzioni al riguardo potranno essere molteplici ed allo stato attuale l'unica cosa certa è che verranno valutate seguendo quanto previsto dalla normativa vigente e con estrema attenzione riguardo la posizione dei dipendenti interessati. In via informale un primo colloquio si è già svolto ed ha rinviato l'argomento a quando il quadro di riferimento sarà chiaro.

Riguardo alle osservazioni del consigliere Bancero, specificano che la Società è oggi quello che doveva essere a seguito della sua costituzione: ha un consiglio di amministrazione che rappresenta tutti i Comuni e sta procedendo in base al mandato loro conferito e che prevede la predisposizione del bando di gara e l'individuazione del privato. Ovvio che oggi non si sa chi sarà e cosa proporrà in quanto dipenderà dal piano industriale che andrà a predisporre.

Sentito il Consigliere Setti che precisa come in genere le società miste pubblico-privato hanno un funzionamento ben diverso di quelle private.

Sentito il Sindaco che legge il testo della deliberazione da approvare.

Sentito il Consigliere Bancero che rileva come il testo da approvare sia diverso da quello inserito nella pratica di Consiglio.

Sentito il Sindaco che ripete nuovamente che la complessità della materia e la pluralità dei soggetti coinvolti ha fatto sì che il testo fosse continuamente rivisto, insieme agli altri Sindaci, fino a poco tempo prima dell'inizio della presente seduta consiliare.

COMUNE DI CASELLA PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 20.11.2007

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr Carlo Selvini

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L. n. 267 del 18.8.2000.

IL RAGIONIERE
f.to Roberto Ballarino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26.11.2007

Il Segretario Generale
F.to Dr. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA'
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)

Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.

Casella, lì 26.11.2007

Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
li, 26.11.2007

Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI